



ISTITUTO
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

Direzione Centrale
Pensioni
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensuff1@in

Roma, 08/06/2005

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

e p.c. Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del Consiglio
di Amministrazione
Organi Collegiali e Affari Generali

CIRCOLARE N. 21

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO: Rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2005.

L'art. 2 del decreto - legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suindicata variazione percentuale da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto a decorrere dal 1° luglio 2005 è risultata, secondo quanto comunicato dall'ISTAT, pari al 2 per cento.

Allo scopo di semplificare e rendere più spediti gli adempimenti delle Sedi provinciali e territoriali, l'Area Organizzazione, Formazione e Sistemi Informativi – Funzione Sviluppo Sistemi Informativi ha allestito le tabelle riepilogative, visualizzabili attivando il pulsante "tabelle" su personal computer, nelle quali sono stati aggiornati gli importi dei limiti di reddito e degli assegni mensili spettanti per il periodo 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006.

Per l'applicazione dei nuovi limiti reddituali da considerare a decorrere dal 1° luglio 2005, per i titolari di trattamenti di quiescenza provvisti dell'assegno in argomento, in via preliminare, il Centro Calcolo INPDAP, sulla scorta del reddito imponibile di pensione quale risultante nell'anno 2004, provvederà ad aggiornare automaticamente le registrazioni in banca dati adottando i criteri appresso descritti:

- qualora il reddito accertato per l'anno 2004 sia risultato superiore a quello dichiarato dagli interessati per l'anno 2003, lo stesso sarà memorizzato in banca dati in sostituzione del precedente importo, previa modifica del codice dell'assegno;
- qualora, invece, l'importo del reddito già acquisito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sia risultato superiore al reddito dell'anno 2004, al fine di lasciare inalterato l'importo dell'assegno in godimento, in banca dati sarà convenzionalmente memorizzato, come reddito familiare relativo all'anno 2004, l'importo più elevato dello scaglione di reddito riportato nella tabella relativa all'importo dell'assegno stesso.

I nuovi limiti di reddito saranno applicati a decorrere dalla rata scadente nel prossimo mese di luglio, dopo aver dato corso alle variazioni individuali disposte sulla medesima rata direttamente dagli Uffici periferici, i quali, pertanto, dalla successiva rata di agosto, nell'allestimento delle segnalazioni dovranno tenere conto delle nuove tabelle.

S'informa, infine, che ai beneficiari dell'assegno in argomento sarà inviata la seguente comunicazione:

“L'importo dell'assegno per il nucleo familiare che Le è mensilmente corrisposto è relativo a n. _____ persone e riferito, per l'anno 2004, ad un reddito imponibile comunque inferiore a € _____.

Qualora la predetta situazione risulti variata, Lei è invitata a regolarizzare la propria posizione presso questa Sede provinciale o territoriale INPDAP.”.

Si coglie l'occasione per fornire un quadro riassuntivo delle disposizioni riguardanti la materia, sottolineandone gli aspetti più importanti, allo scopo di assicurare un coordinamento dei criteri applicativi ed un'uniformità di indirizzi da parte delle sedi provinciali e territoriali INPDAP e si ricorda che sull'argomento è stata emanata la circolare n. 31 della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. in data 27 giugno 1988.

L'assegno per il nucleo familiare, di seguito indicato ANF, è stato istituito dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, (che aveva reiterato quanto contenuto nell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5), convertito – con modificazioni – dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e prevede importi crescenti in base al numero dei componenti del nucleo familiare e decrescenti in base al reddito che lo stesso nucleo familiare ha percepito nell'anno solare precedente l'inizio del periodo di riferimento, che inizia il 1° LUGLIO e termina il 30 GIUGNO dell'anno successivo.

Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e i nuclei in cui si trovano soggetti in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile.

La normativa dell'assegno per il nucleo familiare si applica ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e la concessione dell'assegno è subordinata alla circostanza che **la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante comunque da lavoro dipendente sia superiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo.**

Nel caso in cui nel nucleo sia compreso un familiare che in un anno abbia avuto un reddito complessivo negativo derivante da perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito negativo è da considerare, ai fini che qui interessano, uguale a zero.

In concreto, la perdita di reddito da parte di un componente del nucleo familiare non comporta la riduzione del reddito conseguito dagli altri componenti.

L'ANF spetta in un unico assegno, non più determinato in relazione ai singoli familiari a carico, non è cumulabile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia comunque spettante ed è rivalutabile annualmente in misura pari alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

A seguito d'interpretazioni ministeriali, la disciplina dell'assegno per il nucleo familiare è stata estesa ai caratisti, agli armatori ed ai proprietari armatori imbarcati su navi da pesca (circ. INPS n. 61 del 16.3.1999) e, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione di quelli il cui nucleo è composto da entrambi i genitori ed un solo figlio minore e di quelli senza figli minori, purché non siano presenti inabili (circ. INPS n. 47 del 1° marzo 1999).

L'ANF non è soggetto alle ritenute IRPEF né a quelle previdenziali e non concorre a formare la base imponibile sia ai fini fiscali sia contributivi.

L'assegno base, così come individuato dalla legge n. 153/1988, ha subito, nel corso degli anni, diversi incrementi, volti soprattutto a sostenere le famiglie numerose e con basso reddito familiare, che, qui di seguito, per debita conoscenza si riportano:

- dal 1° luglio 1994 (art. 12, comma 8, del decreto legge 16.5.1994, n. 299, convertito - con modificazioni - nella legge 19.7.1994, n. 451): maggiorazione mensile di €10,33 per ogni figlio con esclusione del primo;
- dal 1° luglio 1995 (confermato poi a tempo indeterminato, a decorrere dal 1.1.1996, giusta D.M. 11 aprile 1996): maggiorazione mensile di €43,38 per ogni figlio con esclusione dei primi due;
- dal 1° gennaio 1996 (art. 3, comma 3, della legge 28.12.1995, n. 550 e D.M. d'attuazione 11.4.1996): maggiorazione mensile per i nuclei familiari con almeno un figlio minore;
- dal 1° gennaio 1997 (art. 3, comma 2, della legge 23.12.1996, n. 663 e D.M. d'attuazione 19.3.1997): maggiorazione dell'assegno riservato ai nuclei con figli minori ed ai nuclei con soggetti inabili;
- dal 1° gennaio 1998 (art. 3, comma 2, della legge 27.12.1997, n. 450 e D.M. d'attuazione 13.5.1998): maggiorazione dell'assegno riservata ai nuclei con figli e/o soggetti inabili, con particolare riguardo ai nuclei monoparentali (vale a dire con un solo genitore), e a quelli con oltre sette componenti per i quali è prevista una maggiorazione aggiuntiva del 10 per cento.

IL NUCLEO FAMILIARE E' COMPOSTO DAI SEGUENTI SOGGETTI (l'individuazione dei componenti il nucleo familiare va fatta sempre con riferimento al richiedente l'assegno):

- 1) richiedente l'assegno per il nucleo familiare;
- 2) coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- 3) figli legittimi, o legittimati e quelli a loro equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge,

gli affidati a norma di legge), **di età inferiore ai 18 anni compiuti**, ovvero, senza limiti di età, se si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi al proficuo lavoro;

- 4) fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 26/4/1957, di età inferiore ai 18 anni compiuti, ovvero, senza limiti di età, se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, sempreché risultino orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità);
- 5) nipoti in linea retta minori e viventi a carico dell'ascendente (nonno/a e non zio/a) che sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati (sentenza della Corte Costituzionale del 12-20 maggio 1999, n. 180 e informative INPDAP nn. 10 e 68 rispettivamente del 16.2.2000 e in data 11.12.2001).

N.B. I soggetti che compongono il nucleo familiare hanno diritto alla corresponsione dell'ANF, anche se non sono conviventi e non a carico del richiedente ovvero residenti all'estero, alla condizione che il richiedente medesimo è cittadino italiano.

Nel caso in cui il richiedente è cittadino di Stato estero, ai fini del conseguimento del beneficio in questione, lo stesso deve avere la residenza in Italia e così pure i familiari che compongono il nucleo familiare.

Peraltro, qualora i predetti familiari non sono residenti in Italia, gli stessi devono essere considerati compresi nel nucleo familiare se il richiedente è cittadino di uno Stato dell'Unione Europea o cittadino di uno Stato estero che riconosce i trattamenti di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio.

NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- 1) il coniuge legalmente ed effettivamente separato (la separazione deve risultare dalla relativa sentenza ed è altresì necessario anche che i coniugi non vivano insieme);
- 2) il coniuge che abbia abbandonato la famiglia;
- 3) i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o di divorzio);
- 4) i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- 5) i figli naturali del richiedente coniugato che non siano stati inseriti nella sua famiglia legittima;
- 6) i figli ed equiparati maggiorenni non inabili, anche se studenti o apprendisti;
- 7) i figli minorenni o maggiorenni inabili che siano coniugati (in quanto con il matrimonio hanno conseguito uno "status" che di per sé è capace di generare, alle condizioni prescritte, il diritto all'assegno per il proprio nucleo familiare);

- 8) i fratelli, le sorelle ed i nipoti (anche minorenni o inabili) che sono orfani di un solo genitore o titolare di pensione ai superstiti o che sono sposati;
- 9) i genitori, ed equiparati, e gli altri ascendenti.

N.B. I figli di cui ai punti 3, 4 e 5 non fanno parte del nucleo, a condizione che il genitore che li ha avuti in affidamento, ovvero con il quale convivono, sia titolare di pensione o svolga attività di lavoro dipendente.

L'art. 2, comma 8, della ripetuta legge n. 153/1988 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona, quando la medesima risulti titolare di pensione ai superstiti ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro. Il predetto beneficio può essere concesso qualora dal certificato rilasciato dalla competente ASL (ferma restando, ovviamente, la validità della documentazione prodotta per coloro che già avevano titolo al riconoscimento del beneficio in commento) risulti inequivocabilmente il prescritto requisito dell'assoluta e permanente impossibilità dell'interessato di dedicarsi a proficuo lavoro, a prescindere dall'eventuale percentuale di invalidità, sia perché tale ultimo elemento non è identificativo del tipo di inabilità, sia perché non rientra nella competenza delle sedi provinciali e territoriali INPDAP stabilire lo stato di assoluta e permanente invalidità sulla base dell'anzidetta percentuale.

Si precisa che il minore, se in possesso della documentazione attestante il diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18, rilasciate dalle apposite Commissioni, può essere esonerato dalla presentazione di ulteriore certificazione sanitaria.

Per effetto della sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 7668 in data 23.5.1996, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto soltanto dal coniuge superstite che si trovi nella condizione di assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro e sia titolare di pensione ai superstiti (informativa INPDAP in data 23.9.1999 prot. 1712/M).

Ne consegue che la concessione del beneficio, stante il rinvio operato all'art. 2, comma 8, della legge in esame, è subordinata alle stesse condizioni stabilite per l'orfano solo.

Per completezza di informazione, si sottolinea che non può essere considerata come "idonea certificazione" la certificazione rilasciata ai soggetti ultrasessantacinquenni a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 23.11.1988, n. 509, in quanto lo stesso articolo 6 precisa che i soggetti in questione si considerano mutilati ed invalidi "ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e dell'indennità di accompagnamento".

In caso di pensione ai superstiti, sempre derivante da lavoro dipendente, possono far parte del nucleo familiare:

- ❖ il coniuge superstite contitolare della pensione;
- ❖ i figli ed equiparati minorenni titolari o contitolari della pensione;
- ❖ i figli ed equiparati maggiorenni inabili, anche se non contitolari della pensione.
- ❖ In concreto, ai fini della determinazione del nucleo familiare ai superstiti non si può prescindere dalla situazione familiare presente al momento del decesso del de cuius, risultando irrilevante, ai fini che qui interessano, l'accrescimento del nucleo familiare intervenuto successivamente, come - ad esempio - i figli naturali sopravvenuti del coniuge superstite.

REDDITI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE.

I redditi che concorrono alla formazione del reddito familiare, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge n. 153/1988, sono quelli complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

I redditi da considerare, risultanti dalla certificazione fiscale (CUD), dal mod. 730 o dal mod. UNICO, sono i seguenti:

- a) redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d'impresa, redditi da terreni e fabbricati), e considerati al lordo degli oneri deducibili;
- b) emolumenti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e al lordo dell'IRPEF;
- c) il reddito dell'abitazione principale, al lordo della deduzione fiscale;
- d) gli assegni alimentari corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio, con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli (informativa INPDAP n. 22 del 16 maggio 2001);
- e) i redditi prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero sottoposti a tassazione IRPEF, nonché le pensioni liquidate da organismi esteri o enti internazionali.

Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, compresi, se superiori a €1.032,92, quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Tra tali redditi rientrano:

- ❖ le pensioni sociali, le pensioni, indennità e assegni erogati ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- ❖ gli assegni accessori alle pensioni privilegiate di 1^a ctg.;
- ❖ gli interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, gli interessi da CCT, da BOT e da altri titoli emessi dallo Stato;
- ❖ le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, etc.

REDDITI CHE NON VANNO COMPUTATI NEL REDDITO FAMILIARE.

- ❖ l'indennità di buonuscita ed altri trattamenti di fine lavoro comunque denominati, nonché le anticipazioni sui trattamenti stessi previste per i dipendenti del settore lavorativo privato;
- ❖ le somme aventi natura risarcitoria, quali: le rendite infortunistiche erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento, nonché le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- ❖ gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate pubbliche;
- ❖ le pensioni tabellari erogate ai militari di leva vittime di infortunio;
- ❖ l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;
- ❖ l'indennità di frequenza a favore dei minori mutilati e invalidi civili, prevista dalla legge 11.10.1990, n. 289;
- ❖ l'indennizzo per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati a norma della legge 25 febbraio 1992, n. 210;
- ❖ le maggiorazioni sociali di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- ❖ l'indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

VARIAZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE

Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate alla competente sede INPDAP che corrisponde l'ANF **entro 30 giorni** dal loro verificarsi (l'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme corrisposte indebitamente), allo scopo di consentire all'Istituto di effettuare l'eventuale attribuzione, cessazione o rideterminazione dell'importo del suindicato assegno **a decorrere dal primo giorno del mese**

successivo a quello nel quale si verifica la variazione se rilevante ai fini della cessazione o della riduzione dell'assegno, ovvero dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto all'attribuzione o all'aumento dell'assegno stesso, in applicazione dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 423.

Qualora i componenti del nucleo familiare dovessero variare (ad esempio per sopraggiunte separazioni, matrimoni, nascite o decessi) l'importo dell'assegno per il nucleo familiare deve essere rideterminato tenendo conto dei soli soggetti componenti del nuovo nucleo familiare e dei redditi dagli stessi percepiti nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno cui la domanda si riferisce.

A mero titolo esplicativo, si riporta il seguente esempio.

Nucleo familiare composto da tre persone con i seguenti redditi:

titolare della pensione	con un reddito pari a €17.000,00
coniuge	con un reddito pari a €14.000,00
figlio maggiorenne inabile	con un reddito pari a € 2.000,00
totale	€33.000,00

La maschera "26" del programma gestione pensioni deve essere compilata nel seguente modo:

	Decorrenza	Scadenza	Tipo	Tabella	Nucleo	Reddito	Figli minori	Figli maggiori	Genitori o altri
1	01.07.2004		N	C	3	33.000,00		1	
2									
3									

A seguito del decesso del coniuge avvenuto il 27.11.2004, la segnalazione, ai fini della corretta rideterminazione dell'assegno per il nucleo familiare, deve essere così effettuata:

	Decorrenza	Scadenza	Tipo	Tabella	Nucleo	Reddito	Figli minori	Figli maggiori	Genitori o altri
1	01.12.2004		N	D	2	19.000,00		1	
2									
3									

Si sottolinea che, nel caso in cui il pagamento di ANF riguardi un nucleo familiare comprensivo di figli minori, deve sempre essere segnalata in banca dati la scadenza non automatica del pagamento stesso alla data del compimento del 18 anno di età degli interessati, in quanto l'indicazione dei dati in questione nella maschera 27 del programma gestione pensioni non genera lo scadenzario automatico.

Rammentato che in materia di assegno per il nucleo familiare la prescrizione è quella quinquennale e che la documentazione concernente la corresponsione del beneficio può essere certificata avvalendosi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (con esclusione,

come è noto, delle certificazioni sanitarie), si fa presente che per quanto non previsto dalla legge n. 153/1988, trovano applicazione le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nonché le norme che disciplinano le materie delle quote di aggiunta di famiglia (art. 2, comma 3, della ripetuta legge n. 153).

Si soggiunge da ultimo che l'art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) dispone che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare è corrisposto al coniuge dell'avente diritto.

Per l'attuazione della suindicata disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto 4 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 129 del 6 giugno 2005, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U.

Si fa riserva di fornire i criteri applicativi della norma in questione.

⊗⊗⊗⊗⊗

Si ritiene utile riportare le risposte fornite alle strutture periferiche in materia di assegno per il nucleo familiare che hanno formato oggetto di più frequenti precisazioni.

1) Richiesta di ANF formulata dopo il decesso del pensionato da parte di uno degli eredi.

In via teorica non esiste alcun elemento ostativo ad un favorevole accoglimento della domanda, atteso che l'erede subentra nel patrimonio del de cuius sia nei rapporti giuridici attivi che passivi, compresi, quindi, anche quelli il cui diritto poteva ma non è stato esercitato, con il solo limite della decadenza e/o della prescrizione dalla data di morte.

E' appena il caso di sottolineare che le prescritte dichiarazioni reddituali, come precedentemente precisato, potranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex T.U. n. 445/2000, ovvero mediante certificazione rilasciata dalla competente Amministrazione finanziaria.

2) Assegno per il nucleo familiare - coniuge separato - art. 21 della legge 19.5.1975, n. 151

Si puntualizza che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 153/1988, titolare al trattamento di famiglia è il lavoratore dipendente o il pensionato.

E tale considerazione è da ritenersi valida anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 21 della legge 19.5.1975, n. 151, relativa alla riforma del diritto di famiglia, atteso che il coniuge separato affidatario della prole, che non abbia titolo all'assegno per il nucleo familiare per un proprio rapporto di lavoro o di pensione, esercita solo il diritto a percepire materialmente le quote del beneficio in questione per i figli stessi, in rapporto alla posizione tutelata dell'altro coniuge.

Per completezza, si fa presente che con risoluzione n. 5138 del 6.2.1993 diretta, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (rectius Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e all'INPS, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha fornito indicazioni univoche per l'applicazione della normativa in questione, ribadendo, sulla base dell'interpretazione sistematica delle disposizioni che regolano la materia e dall'analisi dei lavori parlamentari relativi alla legge n. 153/1988, di conversione del decreto-legge 13.2.1988, n. 69, che, ai fini che qui interessano, vada valutato il reddito familiare del titolare della posizione direttamente protetta e non il reddito familiare del coniuge affidatario.

3) Assegno per il nucleo familiare nel caso in cui il richiedente sia titolare di pensione INPDAP e INPS.

Si precisa che deve ritenersi tuttora operante la norma di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per cui deve provvedersi a revocare l'emolumento in questione, senza tuttavia procedere ad alcun addebito nei confronti dell'interessato, atteso che lo stesso beneficio non era stato corrisposto dall'INPS. Deve peraltro essere acquisita agli atti idonea documentazione da cui risulti che l'INPS non provvederà al pagamento dell'assegno dall'originaria decorrenza fino alla data di cessazione dell'analogo emolumento sulla pensione amministrata dall'INPDAP.

Inoltre, nel caso di titolarità di pensione a carico di quest'Istituto e di pensione delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora sussista per lo stesso familiare il diritto a trattamenti diversi, ferma restando l'erogazione della maggiorazione della pensione, spetta anche l'assegno per il nucleo familiare limitatamente alla differenza risultante tra la precedente prestazione e l'importo di ANF.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Marchione

F.to Dr. Marchione